



REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

(del 19 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 30 del 30 agosto 2005;

d e c r e t a:

CAPO I

GENERALITÀ

Art. 1

Basi legali, campo d'applicazione e scopo

- 1 La base legale federale è rappresentata dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), del 7 ottobre 1983 e dall'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), del 10 dicembre 1990.
- 2 La base legale cantonale è rappresentata dalla legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'11 ottobre 1971 (LALIA), dalla Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb), dal regolamento d'applicazione della LPAmb, dalla legge d'applicazione dell'OERA dell'8 marzo 1995, dal Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) e dal Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR).
- 3 Il presente regolamento vale per l'intero territorio comunale. Esso disciplina l'allestimento, l'utilizzazione, la manutenzione, il rinnovo e il finanziamento dei posti e luoghi di raccolta e separazione dei rifiuti e degli impianti di trattamento dei rifiuti nella misura in cui il Comune ne sia competente.
- 4 Il regolamento mira allo smaltimento ecologico e sopportabile dal punto di vista economico dei rifiuti prodotti nel Comune. Nell'ambito delle competenze del Comune esso disciplina, promuove e favorisce la gestione dei rifiuti urbani, di altri rifiuti, dei rifiuti speciali e dei rifiuti edili.

Art. 2

Compiti del Comune

- 1 Il Comune svolge tutti i compiti che giusta il diritto federale e cantonale gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengono assunti dal Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU).
- 2 Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con il CNU, con altri comuni nonché con le istanze federali e cantonali.

- 3 Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con lo statuto del CNU.
- 4 L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti si estende su tutto il territorio urbano del fondovalle e alle ville della Valle di Pontirone situate lungo la strada carrozzabile fino a Biborgo.
- 5 Il Comune promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali o la consegna nei centri di raccolta.
- 6 Il Municipio può conferire per contratto singoli compiti ad altri consorzi di diritto pubblico o imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza del CNU.

Art. 3

Informazione e consulenza

- 1 Il Municipio in collaborazione con il CNU provvede all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte differenziate e del trattamento dei rifiuti.
- 2 Il Municipio orienta periodicamente il pubblico. L'Esecutivo, tramite le ordinanze municipali, disciplina i dettagli dell'esercizio e del funzionamento dei diversi servizi di raccolta.

Art. 4

Riserva del diritto preposto

- 1 Nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni particolari, per quanto concerne gli edifici e impianti nonché il finanziamento della gestione dei rifiuti fanno stato gli ulteriori Regolamenti comunali.
- 2 Rimangono inoltre riservate le rispettive prescrizioni del diritto federale e cantonale nonché del CNU.

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Disposizioni generali

Art. 5

Categorie di rifiuti

- 1 Il presente regolamento distingue tra rifiuti urbani, altri rifiuti, rifiuti speciali e rifiuti edili.
- 2 Quali rifiuti urbani sono considerati i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, i rifiuti a questi paragonabili in quanto alla composizione e provenienti da società di servizi, aziende artigianali, industriali e agricole. Essi si suddividono in rifiuti urbani riciclabili, raccolti separatamente, ed in rifiuti urbani combustibili, non riciclabili. Sono inoltre denominati rifiuti ingombranti i rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili.

- 3 Quali altri rifiuti sono considerati i rifiuti aziendali provenienti da aziende industriali, artigianali, agricole e di prestazione di servizi che non riportano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici. Questi altri rifiuti devono essere smaltiti dalle/dai detentori con rigorosa applicazione delle disposizioni legali.
- 4 Quali rifiuti speciali sono considerate le categorie di rifiuti elencate nell'Ordinanza del Consiglio federale sul traffico dei rifiuti speciali. Ne fanno parte i rifiuti come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, prodotti per il trattamento del legno, solventi, antiparassitari e refrigeranti, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicinali.
- 5 Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti da cantieri (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche) nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e di demolizione. Questi rifiuti edili devono essere smaltiti dalle/dai detentori con rigorosa applicazione delle disposizioni legali.

Art. 6

Obblighi della popolazione

- 1 Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti.
- 2 Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento, dei regolamenti comunali, dello statuto e dei regolamenti del CNU, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.
- 3 I rifiuti non consegnabili al servizio pubblico di raccolta devono essere eliminati da chi li produce, con rigorosa applicazione delle disposizioni legali.

Art. 7

Divieti

- 1 È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
- 2 È vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.
- 3 È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.
- 4 Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 8

Comportamento del Comune

- 1 Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse vengano originati possibilmente pochi rifiuti.
- 2 Esso promuove il ricupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.

- 3 Il Municipio provvede affinché i rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione, dell'esercizio e della manutenzione di edifici e impianti di proprietà del Comune vengono smaltiti conformemente al diritto e che i rifiuti compostabili siano compostati.

2. Posti di raccolta e luoghi di raccolta e separazione dei rifiuti

Art. 9.1

Posti e luoghi di raccolta e separazione del Comune

Posto di raccolta: È posto di raccolta il sito ove vengono depositati i sacchi della spazzatura (RSU) – cassonetti.

Luogo di raccolta: Sono luoghi di raccolta i centri comunali per la raccolta separata dei rifiuti riciclabili denominati AP12 nel Piano delle attrezzature d'interesse pubblico.

- 1 Le ubicazioni dei posti di raccolta e dei luoghi di raccolta e separazione per il deposito o la consegna dei rifiuti vengono stabilite dal Municipio.
- 2 Per la progettazione e l'esecuzione di tali posti del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni degli ulteriori Regolamenti comunali, dei Regolamento editi dal CNU, delle prescrizioni cantonali in materia di igiene e delle prescrizioni federali in materia di inquinamento fonico.

Art. 9.2

Posti di raccolta dei rifiuti nei luoghi pubblici (cestini, bidoni, ecc...)

- 1 Il Comune provvede alla posa e allo svuotamento di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi.
- 2 Detti recipienti servono unicamente per i passanti.
- 3 È vietato depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.

Art. 10

Posti di raccolta privati

- 1 La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna di rifiuti si svolge in linea di massima giusta le prescrizioni degli ulteriori Regolamenti comunali e dei Regolamenti editi dal CNU.
- 2 Per progetti di costruzione più grandi e per pianificazioni di quartiere devono essere previsti posti di raccolta su terreno privato. Il Municipio ordina le disposizioni necessarie nella procedura di licenza di costruzione e del piano di quartiere.
- 3 Il Municipio può prescrivere, per singoli stabili con 6 o più utenti, l'obbligo di dotarsi di contenitori in numero sufficiente a contenere i rifiuti destinati a ogni turno di raccolta. I contenitori privati devono essere parcheggiati su area privata. Essi vanno trasferiti, a cura del proprietario, nel punto di raccolta stabilito dal Municipio, solo il giorno di raccolta.
- 4 In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.

- 5 Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dalla proprietaria risp. dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio.

Art. 11

Allestimento

- 1 I posti di raccolta per la consegna dei rifiuti vanno disposti in modo tale che i rifiuti possono essere depositati in modo ordinato, visibile e ben accessibile. Devono essere in ogni periodo raggiungibili per i veicoli dei servizi di raccolta.
- 2 Laddove le condizioni lo richiedono devono essere prese misure edilizie volte a proteggere i posti di raccolta. Il Municipio può in particolare prescrivere la sistemazione di tetti o di depositi chiusi per rifiuti.

Art. 12

Manutenzione e rinnovo

- 1 I detentori devono provvedere alla manutenzione e al rinnovo dei posti di raccolta.
- 2 I posti privati di raccolta devono essere permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente e in inverno deve essere sgomberata la neve. Se l'obbligo di manutenzione è trascurato, il Municipio ordina le disposizioni necessarie.

3. Esercizio di raccolta

Art. 13

Accettazione dei rifiuti e modalità di ritiro

- 1 Il Comune, in collaborazione con il CNU, è tenuto ad accettare tutti i rifiuti urbani e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile. Rimangono riservati l'art. 32 cpv. 4 e 33, l'accettazione di rifiuti per opera del CNU e l'obbligo di accettazione giusta il diritto federale che obbliga i produttori e i commercianti a riprendere i rifiuti.
- 2 Il Municipio, riservate le disposizioni del CNU, può decidere di rinunciare alla raccolta e al riciclaggio di determinati rifiuti se esiste un sistema di raccolta e di smaltimento efficiente gestito da privati.
- 3 L'obbligo di accettazione del Comune, riservate le disposizioni del CNU, viene a cadere nel caso in cui sussistono servizi di raccolta privati che nell'ambito dell'autorizzazione sono stati assoggettati all'obbligo di accettazione.
- 4 I servizi di raccolta possono venir sospesi in caso di eventi dovuti a forza maggiore (forti nevicate, alluvioni, ecc...). Il Municipio informerà la popolazione in merito. Da questo momento e fino a nuovo avviso sarà vietato depositare rifiuti nei o presso i contenitori. I turni soppressi non saranno recuperati.
- 5 I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con ordinanza municipale.
- 6 I rifiuti, devono essere esposti nei giorni fissati, al massimo la sera precedente il giorno di raccolta, ma comunque non prima delle ore 22.00. I sacchi CNU devono essere ben chiusi così da non lasciar emanare cattivi odori.

- 7 È proibito depositare o esporre rifiuti su fondi pubblici o privati se non con rigoroso rispetto dei tempi, luoghi e modalità prescritti per i singoli servizi di raccolta.
- 8 È vietato riempire i contenitori in modo che il coperchio non possa essere regolarmente chiuso.
- 9 I contenitori che non si trovano sul punto di raccolta al momento del passaggio del veicolo non vengono svuotati.
- 10 I contenitori vanno riportati, a cura del proprietario, al luogo di stazionamento immediatamente dopo il passaggio del veicolo. Lo stesso dicasi dei contenitori non vuotati a seguito di ritardo nell'esposizione.
- 11 L'esposizione di contenitori sui punti di raccolta il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali è vietata.

Art. 14

Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

- 1 I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
 - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
 - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
 - i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche o olii;
 - autoveicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi;
 - cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
 - sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive.
- 2 Questi rifiuti non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.

Art. 15

Diritti e doveri sui rifiuti

- 1 Con la consegna dei rifiuti ad un posto o un luogo di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune risp. al CNU.
- 2 Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

Art. 16

Obbligo di utilizzazione

- 1 L'utilizzazione dei posti, dei luoghi e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
- 2 Tutte le economie domestiche e tutte le aziende sono obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il presente regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.
- 3 In casi particolari il Municipio, in accordo con il CNU, può autorizzare raccolte private.

Art. 17

Piano di raccolta dei rifiuti

- 1 Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani allestito dal CNU.

Art. 18

Rifiuti urbani riciclabili

- 1 I detentori devono conservare separatamente i rifiuti urbani riciclabili.
- 2 I rifiuti adatti al compostaggio devono essere compostati dai detentori stessi in giardino, nell'aia o nel quartiere o, se ciò non è possibile, depositati nei contenitori del "giro verde" o portati direttamente all'Ecocentro comunale.
- 3 Il Comune organizza il servizio di raccolta di rifiuti vegetali denominato "giro verde". La consegna al "giro verde" deve avvenire mediante gli appositi contenitori di proprietà dei privati cittadini da esporre davanti alla propria abitazione sul terreno pubblico, in modo ben visibile. Per accedere al servizio occorre applicare l'apposita vignetta annuale, in maniera visibile, acquistabile presso l'Amministrazione comunale. I contenitori privi della vignetta annuale, non verranno svuotati.
- I contenitori vanno riportati, a cura del proprietario, al luogo di stazionamento immediatamente dopo il passaggio del veicolo. Lo stesso dicasi dei contenitori non vuotati.
- Per quanto riguarda le modalità di ritiro valgono le disposizioni dell'art. 13 e quanto fissato dall'apposita ordinanza.
- 4 La carta straccia deve essere consegnata e depositata nei contenitori appositi presso i luoghi di raccolta designati dal Comune o presso l'Ecocentro comunale. È assolutamente vietato depositare altri materiali all'interno del contenitore.
- 5 Gli altri rifiuti urbani riciclabili separati devono essere consegnati nei luoghi di raccolta designati dal Comune, presso l'Ecocentro comunale o restituiti al commercio e agli enti autorizzati o obbligati al ritiro.
- 6 Se terzi (scuole, associazioni ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune provvede allo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle imprese di riciclaggio o di smaltimento idonei, in accordo con il CNU.

Art. 19

Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

- 1 I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dal CNU.
- 2 Il Municipio stabilisce quali aziende, edifici abitativi, edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico possono o devono utilizzare contenitori privati.
- 3 Possono essere utilizzati soltanto contenitori standard ammessi dal CNU. L'acquisto di contenitori privati nonché la loro pulizia e manutenzione compete agli utenti.

Art. 20

Rifiuti ingombranti

- 1 I rifiuti urbani ingombranti devono essere consegnati presso l'Ecocentro comunale.

Art. 21

Rifiuti speciali

- 1 I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli. Se non è possibile utilizzare l'imballaggio originale, è obbligo la consegna in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale o comunque l'indicazione del contenuto.
- 2 I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche che non possono essere riconsegnati ai negozi di vendita, devono essere consegnati direttamente al CNU.
- 3 I rifiuti speciali prodotti da società di servizi, imprese industriali, artigianali e agricole devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

Art. 22

Rifiuti edili

- 1 I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a secondo delle categorie di rifiuti nel cantiere e consegnati nei centri di separazione autorizzati dal Cantone.
- 2 I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
- 3 Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti risp. in un deposito per materiali autorizzati.
- 4 Il Municipio assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le rispettive prescrizioni vengano rispettate.

4. Impianti di trattamento dei rifiuti

Art. 23

Impianti del Comune

- 1 In caso di necessità il Comune, sussidiariamente e in accordo con il CNU, sistema e gestisce gli impianti per il trattamento dei rifiuti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di ulteriori rifiuti come impianti di compostaggio, depositi intermedi, discariche per materiali inerti.
- 2 La pianificazione e la determinazione delle ubicazioni per le discariche e gli altri impianti importanti per il trattamento dei rifiuti avviene nell'ambito della pianificazione cantonale della gestione dei rifiuti e delle disposizioni relative alla legislazione sulla pianificazione territoriale.

Per quanto concerne l'autorizzazione e i requisiti tecnici posti alla costruzione e all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti valgono le disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Art. 24

Impianti privati di compostaggio

- 1 Le proprietarie e i proprietari di immobili d'abitazione possono essere obbligati dal Municipio a sistemare nei loro immobili impianti di compostaggio nonché a provvedere alla loro manutenzione e al rinnovo.
- 2 Gli impianti devono essere messi a disposizione di tutti gli abitanti della casa.

Art. 25

Ecocentro comunale

- 1 Il Comune mette a disposizione alle economie domestiche residenti nel Comune, ai proprietari di stabili ubicati sul proprio comprensorio e alle attività economiche regolarmente registrate nel Comune, un centro di raccolta, denominato "Ecocentro comunale" per il deposito dei rifiuti urbani riciclabili e ingombranti.
- 2 All' Ecocentro comunale si potranno depositare gratuitamente o a pagamento i rifiuti urbani riciclabili, i rifiuti urbani combustibili non riciclabili, gli ingombranti e piccole quantità di rifiuti edili, secondo la direttiva comunale.

CAPO III

FINANZIAMENTO

1. Principio

Art. 26

Spese del Comune

- 1 Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi e conformi al principio di causalità, composte da una tassa base e da tasse proporzionali alla quantità.
- 2 L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e ordinanze emanate dal Comune, e dello Statuto e relative disposizioni di attuazione del CNU.
- 3 Il Municipio adegua allo sviluppo dei costi la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CNU.
- 4 Il Municipio ogni anno determina le tasse Comunali (tassa base e tasse proporzionali alla quantità) e rende noto la tassa sul sacco definita dal CNU, in modo da coprire al minimo l' 80% ed al massimo il 100% del costo dei servizi di raccolta, separazione e smaltimento dei rifiuti in base al preventivo dell'anno in corso.

Art. 27

Impianti privati

- 1 Il finanziamento dei posti di raccolta e degli impianti per il trattamento dei rifiuti privati compete ai privati.
- 2 Se gli impianti privati servono a più immobili, tutti i costi ad essi legati devono essere ripartiti dai privati stessi. Rimane riservata la ripartizione dei costi da parte del Municipio nella procedura del piano di quartiere nonché dei posti privati di raccolta o degli impianti di

compostaggio che, su disposizione del Municipio, devono essere sistemati risp. utilizzati in comune.

2. Tasse sui rifiuti

Tassa base

Art. 28

Obbligo della tassa, imposizione

1 Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, i commerci, le aziende agricole e gli Enti che operano sul territorio del Comune devono pagare una tassa base annua.

2 Mediante la tassa base il Comune finanzia:

i costi residui provenienti dalla raccolta e smaltimento:

- 2.1 dei rifiuti urbani non combustibili riciclabili;
- 2.2 della carta straccia;
- 2.3 dell'olio;
- 2.4 del PET;
- 2.5 del vetro;
- 2.6 dell'alluminio;
- 2.7 del piccolo ferro;
- 2.8 dei rifiuti speciali;
- 2.9 delle carcasse di animali;

i costi provenienti da:

- 2.10 calendario ecologico e altri mezzi d'informazione;
- 2.11 quota parte personale comunale;
- 2.12 manutenzione posti e luoghi di raccolta;
- 2.13 quota parte oneri Ecocentro comunale;
- 2.14 IVA non deducibile.

3 Tassa base = coefficiente della categoria utente x valore di riferimento OM (Ordinanza municipale)

La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita da un coefficiente di categoria d'utenza moltiplicato per un valore di riferimento OM.

Categorie d'utenza:

Categoria di utenza		Coefficiente
A	Economie domestiche	0.96
B	Esercizi pubblici	1.65
C	Attività economiche: uffici, commerci, aziende agricole, ecc...	1.30

Valore di riferimento OM:

Il Municipio stabilisce annualmente il valore di riferimento OM in sede di preventivo e tramite la relativa ordinanza.

Per il calcolo fa stato la situazione registrata il 1. gennaio dell'anno di tassazione in base alle statistiche:

- dell'Ufficio controllo abitanti (ACS), per le categorie A e C
- della Polizia comunale, per quanto attiene alla categoria B
- elenco OPD per le aziende agricole.

Art. 29

Esigibilità e riscossione

- 1 La tassa base è emessa annualmente dai Servizi Finanziari del Comune di regola entro il 30 giugno e dev'essere pagata entro 30 giorni dall'emissione.
- 2 Dopo un primo richiamo, sarà spedita la diffida per la quale è percepita una tassa di CHF 30.00.
- 3 La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e fallimento.
- 4 Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.
- 5 La tassa base per ogni economia domestica (residenze secondarie, dimoranti, ... compresi) e per ogni attività economica è a carico del proprietario dell'immobile ove è situata.
- 6 Il Municipio, su istanza, potrà concedere l'esonero parziale nella misura in cui le condizioni di imposizione non risultassero adempite per più di sei mesi all'anno e l'esonero totale per periodi inferiori a tre mesi. Tale possibilità non è concessa alle residenze secondarie.
- 7 Il Municipio ha la facoltà di concedere, su istanza degli interessati, l'esonero del pagamento della tassa base e della tassa sul sacco ai cittadini che ne avranno diritto in base ai criteri stabiliti dallo stesso Municipio, agli enti o associazioni che organizzano attività a favore del comune di Biasca.
- 8 Il valore di riferimento OM di cui all'art 28 è inteso IVA esclusa.
- 9 Per ogni controversia relativa all'incasso delle tasse, foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Riviera, rispettivamente la Pretura di Biasca.

Tasse proporzionali alla quantità Tassa sul sacco TsS

Art. 30

Principio

- 1 Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa per involucri e contenitori. Viene pagata mediante l'acquisto di involucri (sacchi), braccialetti e sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU.
- 2 Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dal CNU. I braccialetti ed i sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non contrassegnati dal CNU e i contenitori senza braccialetti o sigilli contrassegnati dal CNU non vengono né raccolti né svuotati.

- 3 Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, l'entità delle diverse tasse è fissata annualmente dal CNU, secondo le aliquote stabilite dal tariffario del Regolamento del CNU.
- 4 La tassa proporzionale alla quantità relativa ai rifiuti urbani combustibili non riciclabili viene incassata dal CNU e quella relativa agli altri tipi di rifiuti dal Comune.

Tasse comunali proporzionali alla quantità

Art. 31

Principio

- 1 Per i rifiuti non raccolti dal CNU ma per i quali il Comune ha organizzato un servizio di raccolta o deposito e smaltimento, le tasse comunali proporzionali alla quantità vengono riscosse direttamente dal Comune.
- 2 Le categorie soggette a tassa causali sono le seguenti:
- A** Scarti vegetali
 - B** Pneumatici
 - C** Batterie – accumulatori
 - D** Ingombranti
 - E** Rifiuti edili, scarti edili
- 3 Per le categorie B, C, D ed E la tassa comunale proporzionale alla quantità viene riscossa direttamente presso l'Ecocentro.
- Per la categoria A il Comune prevede:
- una tassa proporzionale alla quantità che viene riscossa direttamente presso l'Ecocentro;
 - una tassa annuale/vignetta per la raccolta e smaltimento tramite CNU dei contenitori privati.
- 4 Il Comune, tramite l' art. 3 dell'Allegato I - Tariffario, fissa i limiti delle tasse proporzionali comunali.
- 5 L'importo minimo dovuto per il deposito di rifiuti soggetti alla tassa comunale proporzionale è di CHF 5.00. Per importi superiori a CHF 200.00 può essere richiesta l'emissione della fattura, per la cui esigibilità e riscossione valgono per analogia le disposizioni di cui all'art. 29.
- 6 Il Municipio stabilisce annualmente le tasse annue per le singole categorie in sede di preventivo e tramite la relativa ordinanza in base al preventivo dell'anno in corso.
- 7 Le tasse comunali proporzionali alla quantità fissate dal Municipio sono intese IVA esclusa.

Art. 32

Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende

- 1 Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di rifiuti riciclabili raccolti separatamente le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono coperte dalla tassa base versata dall'azienda, il Comune può riscuotere particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni del CNU.
- 2 La tassa è dovuta a partire da un quantitativo pro-addetto doppio del quantitativo pro-capite raccolto in un anno.

- 3 L'entità della tassa supplementare va fissata dal Municipio in modo da coprire le spese effettive di smaltimento a carico del Comune.
- 4 Al posto di versare la tassa supplementare le aziende di prestazione di servizi, industriali, artigianali nonché quelle agricole possono provvedere esse stesse allo smaltimento di rifiuti raccolti separatamente, o affidare l'incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla legge ed autorizzato dal Municipio.

Art. 33

Tasse per prestazioni di servizio particolari

- 1 Per le prestazioni di servizio particolari non già definite dal presente regolamento, il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni.
- 2 Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria.
- 3 L'entità di queste tasse, calcolata sulla base dei costi derivanti, viene fissata dal Municipio a copertura delle spese.

3. Rimedi legali

Art. 34

Opposizione

- 1 Le opposizioni sollevate contro l'imposizione di tasse basate sul presente regolamento devono essere inoltrate al Municipio per iscritto e vanno motivate, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
- 2 Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla sua notificazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ESECUTIVE FINALI

Art. 35

Esecuzione

- 1 Il Municipio è competente per l'applicazione del presente regolamento nonché delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti urbani nella misura in cui ciò non entri nelle competenze del CNU.
- 2 Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie.
- 3 All'occorrenza il Municipio può ricorrere a dei consulenti competenti.

Art. 36

Disposizioni penali

- 1 Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000.00 a norma dell'art. 145 LOC e seguenti se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, deposito, separazione, trasporto, trasbordo e

trattamento finale di rifiuti. Contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

- 2 In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali della legge edilizia.
- 3 Gli incaricati del Comune risp. del CNU sono autorizzati ad effettuare controlli sui rifiuti consegnati, ad aprire sacchi per verificare il contenuto e a compiere ogni altro accertamento per stabilirne la proprietà.

Art. 37

Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione da parte del Consiglio comunale, subordinato alla relativa ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali secondo le direttive dell'articolo 38 del presente regolamento.
- 2 Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate risp. approvate.
- 3 Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare:
 - il Regolamento del servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti del 21.12.1989

Art. 38

Norme transitorie

- 1 Fino a quando l'Ecocentro comunale non entrerà ufficialmente in funzione, lo smaltimento dei rifiuti riciclabili, degli ingombranti e dei rifiuti edili avverrà secondo le antecedenti disposizioni.
- 2 Dall'entrata in vigore del presente regolamento verrà emessa la tassa base.
- 3 Solo con l'apertura del nuovo Ecocentro comunale saranno applicate le restanti tasse comunali.

Così deciso dal Consiglio comunale, il 19 dicembre 2005.

Per il Consiglio Comunale:

Il presidente:

Giuliano Ferrari

Il segretario:

Igor Rossetti

Tariffario - Allegato I

In virtù degli articoli 32° LPAmb e del presente regolamento vengono riscosse le seguenti tasse:

Aliquote

1. Tassa base

- 1.1 La tassa base sarà calcolata mediante un valore di riferimento OM moltiplicato con un coefficiente riferito alla categoria di utente. Questo sistema permetterà di adeguare la tassa in maniera proporzionale.

Categoria di utenza		Coefficiente
A	Economie domestiche	0.96
B	Esercizi pubblici	1.65
C	Attività economiche: uffici, commerci, aziende agricole, ecc...	1.30

Valore di riferimento OM : al minimo CHF 50.00 e al massimo CHF 200.00 - IVA esclusa

Il Municipio stabilisce annualmente il valore di riferimento OM in sede di preventivo e tramite la relativa ordinanza.

2 Tassa proporzionale alla quantità TsS

Tassa per involucri e contenitori, per rifiuti urbani combustibili non riciclabili, per sacchi di 17, 35, 60, 110 litri, braccialetti e sigilli :

Secondo il tariffario CNU

Categoria	Minimo CHF IVA inclusa	Massimo CHF IVA inclusa
Sacco da 17 litri	0.60	1.60
Sacco da 35 litri	1.00	2.80
Sacco da 60 litri	1.60	4.40
Sacco da 110 litri	3.00	8.00
Braccialetti o sigilli per contenitori da 800 litri	25.00	60.00

La tassa è uguale per tutti i Comuni consorziati.

3 Tasse comunali proporzionali alla quantità

Il Municipio stabilisce annualmente le tasse annue per le singole categorie in sede di preventivo e tramite la relativa ordinanza in base al preventivo dell'anno in corso.

3.1 Scarti vegetali

Nomenclatura secondo direttiva comunale:

1	- rifiuti di cucina da frutta e verdura
2	- scorze di agrumi in piccole quantità
3	- fondo di caffè e erbe di tè (compresi i filtri di carta)
4	- residui di cibo in piccole quantità
5	- gusci d'uovo
6	- piante (mazzi di fiori senza fili metallici), residui di piante, piante in vasi fogliame, erba, arbusti e siepi da taglio, rami sottili
7	- letame di piccoli erbivori (senza lettiera per gatti)

3.1.1 Scarti vegetali raccolti dal servizio CNU

Categoria	Minimo CHF IVA esclusa	Massimo CHF IVA esclusa
Contenitore 120 l	48.00	72.00
Contenitore 240 l	96.00	144.00
Contenitore 770 l	308.00	462.00

3.1.2 Scarti vegetali consegnati presso l'Ecocentro comunale

Categoria	Minimo CHF/q IVA esclusa	Massimo CHF/q IVA esclusa
Tassa sul verde	16.00	30.00

3.2 Pneumatici

Nomenclatura secondo direttiva comunale:

18	Pneumatici, pneumatici con cerchione
----	--------------------------------------

3.2.1 Pneumatici consegnati presso l'Ecocentro comunale

Categoria	Minimo CHF/pz IVA esclusa	Massimo CHF/pz IVA esclusa
Moto e veicoli leggeri	3.00	15.00
Auto e furgoni	6.00	30.00
Trattori e autocarri	20.00	90.00

3.2.2 Pneumatici con cerchione consegnati presso l'Ecocentro comunale

Categoria	Minimo CHF/pz IVA esclusa	Massimo CHF/pz IVA esclusa
Moto e veicoli leggeri	21.00	87.00
Auto e furgoni	30.00	138.00
Trattori e autocarri	52.00	234.00

3.3 **Batterie - accumulatori**

Nomenclatura secondo direttiva comunale:

17	Accumulatori di motociclette e autoveicoli (batterie)
----	---

3.3.1 Batterie - accumulatori consegnati presso l'Ecocentro comunale

Categoria	Minimo CHF/pz IVA esclusa	Massimo CHF/pz IVA esclusa
Moto e veicoli leggeri	1.00	15.00
Auto e furgoni	2.00	21.00
Trattori e autocarri	5.00	30.00

3.4 **Ingombranti**

Nomenclatura secondo direttiva comunale:

13	Altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti di metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, articoli da sport)
24	Legname vario
60	Mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti ecc.)
61	Altri suppellettili (materassi, tappeti, ecc.)
62	Articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci di legno e di materia plastica ecc.)
63	Materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica ecc.)
64	Giocattoli

3.4.1 Ingombranti consegnati presso l'Ecocentro comunale

Categoria	Minimo CHF/q IVA esclusa	Massimo CHF/q IVA esclusa
Ingombranti misti	36.00	44.00
Ingombrante ferroso	0.00	10.00
Ingombrante scarti di legname	22.00	32.00

3.5 **Rifiuti edili, scarti edili**

Nomenclatura secondo direttiva comunale:

19	Materiali inerti (piccole quantità di materiali di sgombero minerali quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra)	19.2	oltre 10 kg
80	Materiali di scavo non inquinato		
81	Materiale di demolizione non inquinato (con al massimo 5% in volume di materiale estraneo ferro, plastica, legno)		
82	Rifiuti da cantieri edili (cemento asfaltino, rifiuti da costruzione di strade – asfalto escluso -, cemento armato franato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro) non inquinati		

84	Materiali edili con fibre d'amianto (tipo Eternit):	84. 2	con fibre d'amianto perfettamente agglomerate ed in buono stato
----	---	----------	---

3.5.1 Rifiuti edili e scarti inerti consegnati presso l'Ecocentro comunale

Categoria	Minimo CHF/q IVA esclusa	Massimo CHF/q IVA esclusa
Materiale di scavo	1,50	3,00
Materiale da demolizione	1,80	3,50

Definizioni - Allegato II

A) Rifiuti urbani

I rifiuti provenienti dalle economie domestiche e gli altri rifiuti di quantità paragonabile e composizione analoga provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali (ad es. rifiuti di uffici, imballaggi, rifiuti ospedalieri simili a quelli delle economie domestiche).

Essi si suddividono in:

A1) Rifiuti urbani riciclabili

I seguenti rifiuti devono essere raccolti separatamente affinché possano essere compostati, utilizzati altrimenti, riciclati o smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente:

- rifiuti adatti al compostaggio provenienti da cucine e giardini
 - rifiuti di cucina da frutta e verdura
 - scorze di agrumi in piccole quantità
 - fondo di caffè e erbe di tè (compresi i filtri di carta)
 - residui di cibo in piccole quantità
 - gusci d'uovo
 - piante (mazzi di fiori senza fili metallici), residui di piante, piante in vasi fogliame, erba, arbusti e siepi da taglio, rami sottili
 - letame di piccoli erbivori (senza lettiera per gatti)
- vetro
- carta
- cartone
- alluminio
- latta bianca
- altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti di metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, autovetture, articoli da sport)
- materiali tessili
- scarpe ancora utilizzabili
- pneumatici
- materiali inerti (piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra)
- piccole quantità di rifiuti speciali (resti di medicinali, colori, lacche, prodotti per il trattamento delle piante, prodotti per la protezione del legno, pile, oli minerali, olio per friggere)
-

A2) Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

Ne fanno ad es. parte i seguenti rifiuti, per quanto non siano raccolti separatamente:

- imballaggi non riciclabili per generi alimentari e bibite
- ossa e scarti di macellazione
- pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti di carta, tovaglioli
- paglia di legno, sacchetti per aspirapolvere
- strame per animali piccoli, piume, peli, capelli
- cenere raffreddata, lana di roccia, carta abrasiva, carta carbone
- lampadine elettriche, campane di vetro
- stivali, scarpe, guanti, borse, tubi
- imballaggi e oggetti di plastica (flaconi per detersivi e shampoo, barattoli, tubetti, contenitori per lamette, cassette, dischi, polistirolo espanso e altri riempitivi, giocattoli, vasi da fiori)
- materiale d'imballaggio di carta e cartone, che non può essere consegnato alla raccolta separata
-

Sono inoltre definiti:

A3) Ingombranti

I rifiuti ingombranti sono rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili.

- mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti ecc.)
- altri suppellettili (materassi, tappeti, ecc.)
- articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci di legno e di materia plastica ecc.)
- materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica ecc.)
-

B) Altri rifiuti

I rifiuti provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazioni di servizi che non fanno parte dei rifiuti urbani, vale a dire i rifiuti che non sono di composizione analoga dei rifiuti che provengono dalle economie domestiche ma che costituiscono rifiuti specifici da esercizi: residui di produzione dalla trasformazione delle materie plastiche, rifiuti da legname di scarto dall'industria edilizia ecc.

C) Rifiuti speciali

Sono considerati rifiuti speciali i rifiuti elencati nell'allegato 3 dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986 (OTRS). Rifiuti speciali in piccole quantità possono provenire anche dalle economie domestiche. Fanno parte dei rifiuti speciali le seguenti categorie di rifiuti:

- 1 Rifiuti inorganici con metalli disciolti
- 2 Solventi e rifiuti contenenti solventi
- 3 Rifiuti liquidi, oleosi
- 4 Rifiuti di colori, vernici, colle, mastice e rifiuti di stampa

- 5 Rifiuti e fanghi provenienti dalla fabbricazione, preparazione e dal trattamento di materiali (metalli, vetro, ecc.) (ad es. rifiuti di oli grassi commestibili, rifiuti di separatori di grasso)
- 6 Rifiuti provenienti da lavorazioni o da trattamenti meccanici o termici
- 7 Residui di bollitura, di fusione e d'incenerimento
- 8 Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica
- 9 Rifiuti inorganici liquidi o fangosi provenienti da trattamenti chimici
- 10 Rifiuti inorganici solidi provenienti da trattamenti chimici
- 11 Residui della depurazione delle acque di scarico e del trattamento delle acque
- 12 Materiali e apparecchi sporchi (ad es. terra intrisa di prodotti petroliferi)
- 13 Cariche non riuscite, scarti come pure merci, apparecchi e sostanze usati (ad es. tubi luminescenti e lampade a vapore metallico a partire da 12 pezzi, residui contenenti mercurio allo stato metallitico, pile e accumulatori usati di ogni genere, residui di antiparassitari, prodotti fitosanitari, compresi diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante, determinati resti di prodotti per il trattamento del legno, resti di sostanze chimiche, medicinali scaduti)
- 14 Rifiuti provenienti dalla manutenzione delle strade

D) Rifiuti edili

Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dall'esecuzione di lavori di costruzione o di demolizione:

- materiali di scavo e di sgombero (inquinato e non inquinato)
- rifiuti da cantieri edili (cemento asfaltico, pavimentazione in catrame, rifiuti da costruzione di strade, cemento armato franato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro)
- ingombranti da cantieri edili (rifiuti combustibili come legna non riutilizzabile, carta, cartone e materie plastiche ricuperabili, fibrocemento, eternit; lana di roccia e di vetro, isolamenti CFC, lastre in materiale composito, ingombranti edili misti in fosse miste)
- ulteriori rifiuti come rifiuti speciali, apparecchi elettrici ed elettronici, serbatoi d'olio, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione, di pompaggio, di termopompe, installazioni elettroniche)